

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE I-BIS

SUNTO DEL RICORSO n. R.G. 646/2019

Proposto dal **Sig. Francesco ZOLA**, nato a Biella il 24.07.1989 e residente in Mongrando (BI), Via Toso n. 3 (C.F. ZLO FNC 89L24 A859E), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Enoch (C.F. NCH FNC 63D18 A859A), con elezione di domicilio digitale presso il predetto **avv. Franco Enoch**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 25 e 136 del c.p.a. ed all'art. 16-*sexies* del D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n. 221/2012, all'indirizzo pec franco.enoch@pecstudio.it,

contro

- il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *p.t.*,
- il **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, costituito in giudizio con l'Avvocatura Generale dello Stato,

e nei confronti

dei **Signori Giordano CICCI, Matteo DEL MUGNAIO e Matteo SALIGARI**, non costituitisi in giudizio,

per l'annullamento, **previa sospensione**,

- **del D.M. n. 237 del 14.11.2018**, pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 1/52 del Bollettino Ufficiale del Personale del

Ministero dell'Interno in data 14.11.2018, con il quale sono state approvate la **graduatoria generale di merito** (Allegato A) e la **graduatoria finale dei posti non riservati** (Allegato B4) del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con D.M. 18.10.2016, n. 676; graduatorie nelle quali al ricorrente sono stati illegittimamente assegnati solo 86,675 punti, con conseguente illegittima collocazione in posizione deteriore (al n. 1755 della graduatoria generale - Allegato A ed al n. 979 della graduatoria dei candidati non in possesso di titolo di riserva - Allegato B4) rispetto ai superiori punteggio (94,675 punti) e posizione ai quali avrebbe avuto diritto, con l'assegnazione aggiuntiva degli 8 punti previsti dal bando di concorso per il proprio titolo di studio, ove correttamente valutato; nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi in particolare ed in quanto occorra:

- **la comunicazione a mezzo posta elettronica prot. U. 0020492 del 5.12.2018** con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali - Ufficio II - Affari Concorsuali e Contenzioso, Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso, ha respinto l'istanza di riesame presentata dal ricorrente, ritenendo non valutabile il titolo di studio in suo possesso;

- **i provvedimenti di valutazione dei titoli** posseduti dal ricorrente, ove esistenti ed allo stato non conosciuti, nonché i non conosciuti verbali delle operazioni della Commissione di valutazione in relazione

al titolo di studio posseduto dal ricorrente;

- **il D.M. 18.10.2016, n. 676**, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, **nella parte in cui - con particolare riferimento all'art. 7 del bando stesso - dovesse essere inteso in senso ostativo alla positiva valutabilità del titolo di studio in possesso del ricorrente ed al conseguente riconoscimento in suo favore del punteggio aggiuntivo di 8 punti,**

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il maggior punteggio di complessivi 94,675 punti, rispetto agli attuali 86,675 - ovvero, in ogni caso un punteggio superiore a quello attualmente assegnatogli - in conseguenza e per effetto della corretta valutazione del titolo di studio posseduto e dichiarato nell'ambito del concorso, in modo da essere collocato nelle graduatorie per cui è causa in posizione corretta ed avanzata rispetto all'attuale,

con conseguente condanna

dell'Amministrazione a provvedere in tal senso.

FATTO

1. Con D.M. 18.10.2016, n. 676, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, bandiva concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco.

2. L'art. 7 del bando prevedeva che: *“I titoli valutabili sono indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale, si applica, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87”.*

3. A sua volta l'Allegato C al bando prevedeva l'attribuzione di **8 punti** per il possesso di **titolo di studio** derivante da *“Percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado”*, come meglio specificato sub B) nel predetto Allegato, dichiarando - tra l'altro e sempre per quanto qui rileva - *“Attinente”* il **“Diploma di istruzione Tecnica”**, conseguito a seguito di *“Percorsi quinquennali degli istituti tecnici”*, in **“Chimica, materiali e biotecnologie”**.

4. Infine la **Tabella di confluenza** di cui all'Allegato D al D.P.R. n. **88/2010** - alla quale, come detto, rinviava espressamente l'art. 7 del bando - prevedeva nell'ultima nota alla Tabella stessa che: *“I progetti sperimentali corrispondenti al diploma di istituto tecnico per le attività sociali, ad indirizzo per dirigenti di comunità, ove i piani di studio prevedono la prevalente presenza di “Chimica organica e biochimica”, “Anatomia, fisiologia e patologia”, “Igiene ed educazione*

sanitaria”, **confluiscono nell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”**, articolazione “*Biotecnologie sanitarie*”.

5. Il Sig. Zola, pur essendo in possesso di Diploma quinquennale, (conseguito nell’a.s. 2007/2008 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” di Biella) di “**Dirigente di Comunità - Istituto Tecnico per le Attività Sociali - Liceo Tecnico Indirizzo Salute Sperimentale** - Orientamento: *Gestione dei Servizi della Persona*”, parificabile per effetto dell’indicata confluenza di cui all’Allegato D al D.P.R. n. 88/2010 all’attinente Diploma in “**Chimica, materiali e biotecnologie**”, articolazione “*Biotecnologie sanitarie*”, non si vedeva attribuire il correlato punteggio di 8 punti.

6. Né risultava utile in tal senso la presentazione di documentata istanza di riesame, nella quale il Sig. Zola aveva cura di allegare anche copia del proprio piano di studi dal quale si poteva evincere la confluenza e corrispondenza del proprio titolo di studio a quello sopra indicato, per la presenza e prevalenza delle materie di studio “*Chimica organica e biochimica*” (per 264 ore nel biennio), “*Anatomia, fisiologia e patologia*” (per 396 ore nel triennio), “*Igiene ed educazione sanitaria*” (per 330 ore nel triennio). Materie del tutto preponderanti rispetto alle altre materie insegnate nel predetto corso sperimentale.

7. Con D.M. n. 237 del 14.11.2018 venivano pubblicate le graduatorie finali del concorso nell’ambito delle quali il Sig. Zola si vedeva classificato al **n. 1755 della Graduatoria generale di merito** (allegato A) e al **n. 979 della Graduatoria finale dei posti**

non riservati (Allegato B4), con l'attribuzione del **punteggio di 86,675**.

8. L'attribuzione di 8 punti per il proprio titolo di studio avrebbe invece comportato - come comporta - un considerevole avanzamento in graduatoria del ricorrente, consentendogli di ottenere **94,675 punti, anziché gli assegnati punti 86,675** e di posizionarsi così - se non si erra - **dall'attuale n. 1755 al n. 252 della Graduatoria generale di merito e dall'attuale n. 979 al n. 115 della Graduatoria finale dei posti non riservati**.

9. Poichè, anche a fronte di istanza di riesame, il Dipartimento dei VVF con nota prot. U.0020492 del 5.12.2018, confermava il mancato riconoscimento del punteggio per il titolo di studio, posto che la Commissione esaminatrice alla quale erano state sottoposte l'istanza e la relativa documentazione aveva (laconicamente ed immotivatamente) rappresentato che *“Il titolo di Dirigente di Comunità dichiarato dal candidato, non è stato ritenuto valutabile”*, il Sig. Zola si vedeva costretto a proporre ricorso al TAR Lazio sulla scorta dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 7 e 8 del bando di concorso di cui al D.M. 18.10.2016 n. 676, nonché dell'Allegato C al D.M. medesimo e dell'Allegato D al D.M. 15.03.2010, n. 88. Violazione dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241 per carenza di motivazione. Eccesso di potere

per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, sviamento dalla causa tipica, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Già sulla scorta di quanto rappresentato nella parte in fatto risulta evidente il buon diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 8 punti (e così dagli attuali punti 86,675 ai dovuti 94,675) in ragione del titolo di studio in proprio possesso.

Infatti il Sig. Zola:

- **è in possesso di “Diploma di Dirigente di Comunità - Istituto Tecnico per le Attività Sociali - Liceo Tecnico Indirizzo Salute Sperimentale - Orientamento: Gestione dei Servizi della Persona”;**

- tale diploma è stato **conseguito** presso un Istituto Tecnico Industriale Statale (Scuola Secondaria di II grado) **dopo un percorso di studio quinquennale;**

- per la **corrispondenza dei titoli di istruzione tecnica** l’art. 7 del bando rinvia espressamente all’**Allegato D** al D.P.R. n. 88/2010;

- detto **Allegato D** al D.P.R. n. 88/2010 prevede nell’ultima nota che: *“I progetti **sperimentali** corrispondenti al **diploma di istituto tecnico per le attività sociali**, ad indirizzo per **dirigenti di comunità**, ove i piani di studio prevedono la prevalente presenza di “Chimica organica e biochimica”, “Anatomia, fisiologia e patologia”, “Igiene ed educazione sanitaria”, **confluiscono nell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Biotecnologie sanitarie”;***

- **il piano di studi del ricorrente prevedeva espressamente la**

prevalente presenza delle citate materie di “*Chimica organica e biochimica*” (per 264 ore nel biennio), “*Anatomia, fisiologia e patologia*” (per 396 ore nel triennio), “*Igiene ed educazione sanitaria*” (per 330 ore nel triennio), materie all’evidenza del tutto preponderanti rispetto alle altre materie insegnate nel predetto corso sperimentale, come ricavabile dall’esame del piano di studi medesimo.

Ne deriva che il diploma di studio in possesso del Sig. Zola doveva (come deve) ritenersi del tutto corrispondente a “**Diploma di Istruzione Tecnica**”, conseguito a seguito di “*Percorsi quinquennali degli istituti tecnici*”, in “**Chimica, materiali e biotecnologie**”, come previsto dall’**Allegato C al bando**.

Ed in quanto espressamente “**Attinente**” ai sensi dello stesso Allegato C, **al Sig. Zola dovevano (come devono) essere assegnati gli 8 punti** previsti per il possesso di **titolo di studio**, come meglio specificato nel predetto Allegato.

Con conseguente illegittimità del peggiore punteggio assegnato al ricorrente senza computare tali punti aggiuntivi.

E con ulteriore (ed aggravata) illegittimità nel diniego di rettifica espresso in sede di riesame dalla Commissione con l’impugnata nota ministeriale del 5.12.2018, la quale non solo, in assenza di idonea istruttoria, ha omesso di valutare i titoli in possesso del candidato ricorrente, pur (ulteriormente) comprovati dalla documentazione prodotta in sede di riesame; ma ha altresì del tutto omesso - anche in sede di intervenuto dichiarato riesame - di motivare le ragioni di

tale decisione. In aperta violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 che impone all'Amministrazione di rendere noto l'*iter* logico giuridico seguito nell'adozione dei propri provvedimenti, tanto più se pregiudizievoli.

2. Violazione ed erronea applicazione, sotto altri profili, degli artt. 4, 7 e 8 del bando di concorso di cui al D.M. 18.10.2016 n. 676, nonché dell'Allegato C al D.M. medesimo e dell'Allegato D al D.M. 15.03.2010, n. 88. Violazione ed erronea applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226. Violazione, sotto altri profili, dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell'art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241 per carenza di motivazione. Ulteriore eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, sviamento dalla causa tipica, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Stante l'assenza assoluta di motivazione del mancato riconoscimento del punteggio per il titolo di studio in possesso del ricorrente, può ipotizzarsi che la Commissione abbia considerato il diploma di Dirigente di Comunità come rientrante nel (non valutabile) settore "economico" dell'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing", dell'Allegato D al D.M. n. 88/2010, anziché nel (attinente e valutabile) settore "tecnologico" dell'indirizzo "Chimica, materiali e Biotecnologie".

Senza così tenere conto del disposto di cui alla nota al medesimo

Allegato D afferente il diploma di istituto tecnico per le attività sociali, ad indirizzo per Dirigenti di Comunità.

Di qui l'eccezionale carenza di istruttoria ed i vizi di travisamento e sviamento; oltre che la sussistenza delle violazioni di legge e degli altri vizi indicati in epigrafe al presente motivo di ricorso.

Tanto più che nell'istanza di riesame e rettifica presentata dal ricorrente tale circostanza era ben evidenziata, chiarita e documentata ed avrebbe dovuto essere adeguatamente (ri)considerata dalla riconvocata Commissione che, viceversa, nulla ha in proposito argomentato.

**

Per altro aspetto, potrebbe invece ipotizzarsi che le ragioni del mancato punteggio al diploma di studi del Sig. Zola possano ricondursi in qualche modo all'art. 7 del bando di concorso - pertanto prudenzialmente impugnato in via del tutto subordinata - nella parte in cui e laddove fosse stato (e/o, peggio, debba essere) inteso in senso ostativo all'attribuzione di detto punteggio in favore del ricorrente.

Una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione impone infatti la valutazione di tutti i titoli di studio corrispondenti all'Allegato C al bando, come desumibili dall'Allegato D al D.P.R. n. 88/2010, laddove conseguiti in esito ad un percorso di studi avviato (e non necessariamente concluso) prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 226/2005.

Del resto lo stesso D.Lgs. n. 226/2005 reca norme transitorie e finali

che disciplinano il passaggio graduale al nuovo ordinamento (cfr. Capo V) e che: da un lato, fanno espressamente salvi i percorsi sperimentali di istruzione già in corso (art. 28); dall'altro lato, fanno espressamente salve le precedenti disposizioni relativamente alle classi di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il previgente ordinamento ed agli alunni ad esse iscritti fino al completo esaurimento di tali classi (art. 31).

Prevedendosi poi, addirittura, l'esclusione delle abrogazioni indicate dal comma 2 dell'art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 226/2005 per le "*disposizioni <del T.U. n. 297/1994> che fanno riferimento agli **istituti tecnici e professionali***", come espressamente disposto dall'art. 13, comma 8-ter, del D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito dalla L. 2.04.2007, n. 40.

Mentre, in via risolutiva, la confluenza dei percorsi dei pregressi istituti tecnici di cui all'Allegato D al D.P.R. n. 88/2010 - come testualmente previsto dall'art. 8, comma 1, del D.P.R. stesso citato in epigrafe all'Allegato D - si è verificata a partire dall'a.s. 2010-2011 (e, dunque, ad esaurimento delle classi di istruzione del quinquennio in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 226/2005).

Di modo che, una (ipotizzata) lettura dell'art. 7 del bando in senso contrario alla valutazione con 8 punti del diploma in possesso del ricorrente, solo perchè (sempre ipoteticamente) conseguita successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 226/2005 (e dunque successivamente all'anno 2005), risulterebbe (come risulta)

priva di qualsivoglia *ratio* ed all'evidenza illegittima, poiché contrastante, oltre che con la richiamata normativa transitoria, con gli stessi principi di ragionevolezza, eguaglianza e di divieto di disparità di trattamento direttamente discendenti dall'art. 3 della Costituzione, nonché con i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Istanza cautelare.

Accanto al *fumus* di fondatezza che caratterizza il ricorso, deve ritenersi sussistente il *periculum in mora*: infatti solo la concessione di un provvedimento cautelare può consentire alla Commissione di esame al momento ancora costituita ed esistente (come ben dimostra anche il recente diniego) di effettuare la corretta valutazione dei titoli. In modo tale che - anche se le precedenze di cui alle riserve previste dall'art. 1 del bando non consentirebbero al Sig. Zola di risultare immediatamente vincitore - il ricorrente possa comunque avanzare significativamente nelle graduatorie nelle quali è inserito (generale e senza quota di riserva) ricoprendo così una posizione ampiamente migliore. Vale a dire dal n. 1755 al n. 252 della Graduatoria generale e dal n. 979 al n. 115 della Graduatoria finale dei posti non riservati, corrispondente al superiore punteggio cui ha diritto in forza della piena valutabilità e valutazione con 8 punti del proprio titolo di studio (da 86,675 a 94,675 punti).

Potendo così concretamente aspirare ad essere assunto nel Corpo dei VVF nell'ambito delle più che prossime chiamate, dipendenti

dallo scorrimento delle graduatorie stesse.

Viceversa nelle more della decisione di merito, la Commissione sarà senz'altro sciolta e l'auspicato accoglimento del ricorso comporterebbe l'obbligo per l'Amministrazione di convocare - a distanza di diverso tempo - la risalente e disciolta Commissione, se non addirittura l'impossibilità di riconvocare la medesima precedente Commissione.

E se i provvedimenti impugnati rischiano di compromettere in modo irrimediabile i diritti e le aspirazioni del ricorrente a svolgere l'attività di Vigile del Fuoco cui da sempre ambisce, viceversa nessun danno deriverebbe all'Amministrazione resistente dall'accoglimento della istanza cautelare, che - anzi - consentirebbe ad entrambe le parti di definire sin d'ora la fase valutativa, pur con riserva dell'esito definitivo del giudizio.

CONCLUSIONI

Pertanto il Sig. Francesco Zola, rappresentato e difeso come in atti, ha chiesto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma voglia:

- **in via cautelare:** previa audizione del proprio difensore in Camera di Consiglio, sospendere i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla valutazione del titolo di studio posseduto e dichiarato dal ricorrente all'atto dell'iscrizione al concorso ed alla conseguente correzione delle graduatorie, con attribuzione in suo favore di ulteriori 8 punti e corrispondente avanzamento nelle graduatorie nelle quali è inserito.

Con riserva dell'esito definitivo del giudizio e fatta salva l'adozione in favore del ricorrente di ogni altro provvedimento cautelare ritenuto utile per meglio tutelarne, nelle more, i diritti e le aspettative;

- in via principale e nel merito:

-- annullare i provvedimenti impugnati per le parti e come meglio indicati in epigrafe;

-- accertare il diritto del ricorrente a vedersi attribuito il maggior punteggio di complessivi 94,675 punti, rispetto agli attuali 86,675 punti assegnatigli - ovvero, ed in ogni caso, un punteggio superiore a quello attualmente attribuitogli - in conseguenza e per effetto della corretta valutazione del titolo di studio posseduto e dichiarato all'atto dell'iscrizione al concorso, in modo da essere collocato nelle graduatorie per le quali è causa in posizione corretta ed avanzata rispetto all'attuale;

-- condannare l'Amministrazione, in persona del legale rappresentante *p.t.*, a provvedere nel senso di cui sopra;

- **in ogni caso:** con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi compreso il rimborso del Contributo Unificato pagato.

Si precisa, in quanto possa occorrere, che **controinteressati al presente ricorso** sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria generale di merito, nonché nella graduatoria finale dei posti non riservati (rispettivamente Allegato A ed Allegato B4 del D.M. n. 237 del 14.11.2018) del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco, bandito con D.M. 18.10.2016, n. 676.

E, segnatamente, sono controinteressati tutti i soggetti che, per effetto dell'auspicato accoglimento del ricorso del Sig. Zola - e così con l'invocata attribuzione in favore dello stesso dagli attuali 86,675 punti ai dovuti 94,675 punti - verrebbero sopravanzati dal ricorrente che si posizionerebbe dal n. 1755 al n. 252 della graduatoria generale e dal n. 979 al n. 115 della graduatoria finale dei posti non riservati.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio-Roma, in data 11 febbraio 2019, n. 1762/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Biella-Roma, 14 febbraio 2019

avv. Franco Enoch